

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 592-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta dell'11 novembre 1970

*modificato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 27 maggio 1971
(V. Stampato n. 2850)*

d'iniziativa dei senatori SEGNANA, BELOTTI, SPAGNOLLI, CAGNASSO, DALVIT, ALESSANDRINI, BERLANDA, MAZZOLI, COLLEONI, CENGARLE, TREU e DE MARZI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 maggio 1971*

Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

I presidenti delle Giunte regionali, sentite le rappresentanze provinciali delle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti su parere dell'Autorità comunale e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e tenuto conto delle esigenze dei consumatori, determineranno l'orario di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Le regioni sono delegate ai sensi dell'articolo 118 secondo comma della Costituzione a determinare l'orario di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio. Esse determineranno tale orario sentite le rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti, su parere dell'autorità comunale e della Ca-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

esercenti la vendita al dettaglio, secondo i seguenti criteri:

a) chiusura totale nei giorni domenicali e festivi. Nelle festività infrasettimanali solo le rivendite di pane effettueranno l'apertura antimeridiana;

b) l'orario complessivo settimanale non deve superare le 44 ore di apertura;

c) chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata. Tale chiusura non può essere imposta quando ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica;

d) nel caso di più festività consecutive i Presidenti delle Giunte regionali hanno facoltà di determinare, limitatamente ai negozi del settore dell'alimentazione, l'apertura antimeridiana, nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.

L'orario di apertura e chiusura può essere differenziato per località o per zone e per settori merceologici, limitando la differenziazione per zona ai casi di effettiva e comprovata necessità. La chiusura infrasettimanale deve cadere in un'unica mezza giornata per tutti i negozi dello stesso settore merceologico e per le località della stessa provincia, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3.

I Presidenti delle Giunte regionali provvederanno a rendere il più possibile uniformi gli orari praticati nelle diverse province della regione.

Art. 2.

I Presidenti delle Giunte regionali determineranno l'orario di vendita dei mercati rionali e del commercio ambulante non girovago entro i limiti stabiliti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 1.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e tenuto conto delle esigenze dei consumatori, armonizzando la disponibilità di tempo libero degli stessi con l'orario di apertura dei negozi, secondo i seguenti criteri:

a) chiusura totale nei giorni domenicali e festivi. Nelle festività infrasettimanali solo le rivendite di pane effettueranno l'apertura antimeridiana limitatamente a questo genere;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*.

Identico.

Identico.

Art. 2.

Alle regioni sono trasferite le funzioni amministrative in materia di mercati; fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, esse determineranno l'orario di vendita dei mercati rionali e del commer-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Autorizzeranno lo svolgimento dei mercati nei giorni domenicali e festivi nei comuni ove tradizionalmente si svolgono attività di commercio ambulante non girovago. Le condizioni di cui al precedente comma sono accertate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

In tali casi può essere autorizzata anche l'apertura facoltativa dei negozi e degli esercizi di vendita.

I mercati che venissero a cadere nel giorno previsto per la chiusura infrasettimanale dovranno essere spostati.

All'infuori di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo e di quanto disposto dal successivo articolo 3, nei giorni domenicali e festivi è vietata ogni attività di commercio stabile ed ambulante.

Art. 3.

Nelle località ad economia turistica e limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico, che verranno determinati per ogni località su parere dell'Ente provinciale per il turismo, i Presidenti delle Giunte regionali, sentite le organizzazioni e gli Enti di cui all'articolo 1, potranno fissare l'orario di apertura e chiusura dei negozi sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi indipendentemente dalle limitazioni elencate all'articolo 1.

Art. 4.

Nel periodo delle festività natalizie potranno essere sospese, secondo le tradizioni locali, la chiusura domenicale e festiva nonché la chiusura infrasettimanale.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

cio ambulante non girovago entro i limiti stabiliti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 1. Autorizzeranno lo svolgimento dei mercati nei giorni domenicali e festivi nei comuni ove tradizionalmente si svolgono attività di commercio ambulante non girovago.

Le condizioni di cui al precedente comma sono accertate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Identico.

Identico.

All'infuori di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo e di quanto disposto dal successivo articolo 3, nei giorni domenicali e festivi è vietata ogni attività di commercio stabile ed ambulante.

Art. 3.

Nelle località ad economia turistica e limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico, che verranno determinati per ogni località su parere dell'Ente provinciale per il turismo, le regioni, sentite le organizzazioni e gli Enti di cui all'articolo 1, potranno fissare l'orario di apertura e chiusura dei negozi sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi indipendentemente dalle limitazioni elencate all'articolo 1.

Art. 4.

Nel periodo delle festività natalizie e di altre festività tipicamente locali potranno essere sospese, secondo le tradizioni locali, la chiusura domenicale e festiva nonché la chiusura infrasettimanale.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 5.

Gli esercenti la vendita al pubblico, le cooperative e gli artigiani con attività di vendita al dettaglio, gli Enti che svolgono una attività di vendita al dettaglio dovranno rispettare l'orario determinato dal Presidente della Giunta regionale inteso come facoltà e non obbligo di apertura, fatta salva la possibilità di decadenza dell'autorizzazione secondo le norme vigenti.

Art. 6.

Sono escluse dalla disciplina di cui alla presente legge le rivendite di generi di monopolio. Le limitazioni elencate all'articolo 1 non si applicano alle rivendite di giornali, agli impianti stradali di distribuzione di carburante e possono non essere applicate per le rosticcerie e pasticcerie non munite di licenza di pubblica sicurezza nonchè eccezionalmente per esercizi aventi caratteristiche di particolare interesse sociale o turistico.

Art. 7.

Le attività miste soggette a licenza comunale o prefettizia di commercio devono osservare l'orario previsto per l'attività prevalente da loro esercitata e che sarà accertata dal Comune. In ogni caso è vietato un orario differenziato.

Art. 8.

Le attività miste soggette parte a licenza di commercio e parte a licenza di pubblica

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

Gli esercenti la vendita al pubblico, le cooperative e gli artigiani con attività di vendita al dettaglio, gli Enti che svolgono una attività di vendita al dettaglio dovranno rispettare l'orario determinato dalla regione inteso come facoltà e non obbligo di apertura, fatta salva la possibilità di decadenza dell'autorizzazione secondo le norme vigenti.

Art. 6.

Sono escluse dalla disciplina di cui alla presente legge: le rivendite di generi di monopolio, i negozi e gli esercizi di vendita interni ai *campings*, villaggi e complessi turistico-alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali; le rivendite dei giornali; gli impianti autostradali di distribuzione di carburante, nonchè eccezionalmente esercizi aventi caratteristiche di particolare interesse sociale o turistico.

Le rosticcerie e pasticcerie non munite di licenza di pubblica sicurezza sono assoggettate alla disciplina legislativa dei pubblici esercizi.

In deroga all'articolo 1 lettera *a*) della presente legge la vendita dei fiori potrà essere effettuata anche nelle ore antimeridiane della domenica e delle feste infrasettimanali.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sicurezza o licenza per la vendita di articoli di monopolio, nelle ore in cui è prevista la chiusura dei negozi per gli articoli soggetti a licenza di commercio, devono sospendere la vendita di tali articoli, ad eccezione del latte alimentare, se devono tenere aperto il negozio o l'esercizio per svolgere l'attività prevista dalle altre autorizzazioni.

Art. 9.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e dei decreti regionali sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 300.000. In caso di recidiva dovrà essere disposta la chiusura fino ad un massimo di 15 giorni.

Art. 10.

È abrogata la legge 16 giugno 1932, n. 973.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

Le regioni hanno facoltà di determinare gli orari di apertura e chiusura e i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti e attrezzature annesse, sentito il parere delle rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle categorie interessate, delle autorità comunali, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Enti provinciali del turismo.

Gli orari terranno conto delle esigenze del traffico e del turismo, nell'osservanza della norma di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Sono fatte salve le competenze in materia di commercio attribuite alle regioni a statuto speciale dai rispettivi statuti.